

## REGIONE MOLISE

### **LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 17** “*Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona*”. **Artt. 4, 5.**

---

Publicata nel B.U. Molise 16 dicembre 2015, n. 40.

(...)

#### **Art. 4** *Ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di Regione e Provincia;
- c) i Sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'*articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16*, e tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della *legge regionale n. 16/2002*.

**Art. 5** *Trattamento economico.*

1. Al Garante spetta un'indennità annua lorda di funzione di 31.200 euro, erogata in dodici mensilità, oltre al trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

(...)